

	<b>Comune di Motta Visconti</b>	<b>Numero</b>  124	<b>Data</b>  03/12/2025	<b>Prot.</b>
--	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------

**ORIGINALE**



## **COMUNE DI MOTTA VISCONTI**

Città Metropolitana di Milano

### **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 03/12/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
ANNO 2026**

L'anno **2025** addì **3** del mese di **Dicembre** alle ore **12.30**, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
RECCHIA ALESSANDRO PAOLO	Consigliere_Ass	SI
PASSALACQUA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
GALATI PATRIZIA	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale, Bruno Anna Maria, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2026

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che dispone "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

**DATO ATTO** che la norma sopra richiamata ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni fossero sostituite dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**CONSIDERATO** che, a fronte di tale disposizione, il Canone è stato istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

**VISTO** l'art.1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019 laddove sono individuate le tariffe standard annuali e giornaliere del canone patrimoniale;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'applicazione del Canone, La Legge di Bilancio 2025 non prevede un adeguamento automatico delle tariffe, ma introduce la possibilità per i comuni di adeguarle annualmente sulla base ISTAT, come stabilito all'art.19bis del D.L 95/2025.

**VISTO** l'Art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, così come successivamente modificato dall'art.19 bis del d.l 95/2025 che cita: " Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su

elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”.

**CONSIDERATO** che:

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità di risolvere tale disallineamento, allo scopo di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT fosse calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto;

**RITENUTO OPPORTUNO** adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire adeguando le tariffe all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, determinando così un aumento dell'1,1% delle tariffe;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con

esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**RITENUTO** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**VISTO** il prospetto delle tariffe allegato al presente atto sub A);

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** l'esito della votazione;

#### **DELIBERA**

1. **di approvare** le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A) sono rivalutate dell'1,1% mediante adeguamento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, misura che risulta inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
3. **di stabilire** che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;
4. **di dare atto**, altresì, che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti un canone avente natura di corrispettivo privatistico. Pertanto, gli enti non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, non pubblicandoli sul sito internet [www.finanze.gov.;](http://www.finanze.gov.)
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito *internet* comunale;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



# Pareri

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. 2025 / 145

Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARiffe DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ANNO 2026**

— Parere Tecnico —

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 03/12/2025

Il Responsabile di Settore

COSIMO ROSARIO FRANCIONE

— Parere Contabile —

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 03/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

COSIMO ROSARIO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO  
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Bruno Anna Maria